

# Garanzia legale per vizi e di conformità nella compravendita



## Avv. Simone Franzoni

Professore a contratto di Diritto dell'Informazione e delle Comunicazioni  
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia

## Avv. Luca Dittamo

Studio Legale Associato Franzoni Dittamo

Com'è noto, dalla conclusione di un contratto di vendita o di posa di serramenti discendono in capo al venditore/appaltatore una serie di garanzie e responsabilità, alcune delle quali *inderogabili*, vale a dire *obbligatorie per legge*. In merito occorre procedere con ordine, poiché la garanzia opera diversamente a seconda della tipologia delle prestazioni e, anche, della "natura" degli acquirenti o committenti.

## LE FIGURE CONTRATTUALI: COMPRAVENDITA, APPALTO O CONTRATTO D'OPERA?

La *vendita e posa di serramenti* è un'attività giuridicamente complessa, tanto che possono entrare in gioco tre diverse figure contrattuali (nella specie: *compravendita*, *appalto* e *contratto d'opera*). A ciascuna di queste figure si associa una **garanzia legale** – cioè derivante direttamente dalla legge – differente. In via preliminare è dunque fondamentale individuare la tipologia contrattuale in essere.

Cercando di semplificare, il contratto di **compravendita** ha per oggetto una prestazione di **dare**. Tale caratteristica lo contraddistingue dall'**appalto**, che ha ad oggetto una prestazione di **fare**.

Problemi non vi sono quando si realizza la mera vendita di un prodotto (si verserà evidentemente nella *compravendita*), o viceversa l'affidamento della sola installazione o posa di beni acquistati altrove (trattasi senz'ombra di dubbio di *appalto*).

Nel caso, più articolato ma tutt'altro che infrequente, in cui ad una prestazione di "dare" se ne affianchi una di "fare", si deve applicare il criterio della **prevalenza**.

Esemplificando, è appalto il contratto in cui l'importanza del lavoro, dell'autonoma progettualità o delle modifiche che l'oggetto subisce rispetto al normale ciclo produttivo prevalgono sull'oggetto in sé (si pensi alla *produzione* di serramenti *su misura* o

*su disegno* dell'architetto, o ancora alla *produzione su campione fornito dal committente*). È invece vendita (nella specie: di cosa futura) il contratto in cui il bene trasferito rientri nella *produzione in serie* del venditore, o ancora laddove la posa in opera dell'oggetto acquistato sia soltanto una prestazione accessoria rispetto alla consegna dell'oggetto (c.d. *fornitura con posa in opera*).

Proprio la **fornitura con posa in opera** è però una figura assai problematica, seppur assai diffusa nella prassi operativa, tant'è che i contratti solitamente comprendono, accanto al prezzo del prodotto venduto, la voce relativa alle "ore di manodopera". In questi frangenti, ad essere contestato può essere non il prodotto in sé, ma le modalità di installazione. La giurisprudenza, in tali ipotesi – eccetto i casi in cui l'installazione non sia una prestazione secondaria e irrilevante (*accessoria*) rispetto al valore del prodotto, che come si è visto sono ricondotti *in toto* alla vendita – spesso applica: a) ai vizi riconducibili al prodotto, la garanzia per la compravendita; b) a quelli relativi alla sola posa/installazione, la garanzia prevista per l'appalto, che come si vedrà nei prossimi numeri della rivista risulta più penalizzante per il serramentista.

Per distinguere tra l'appalto e il più vantaggioso **contratto d'opera** non bisogna considerare la prestazione, bensì le dimensioni dell'impresa. Del resto, come si evince già di per sé dalla denominazione di quest'ultimo, si fa sempre riferimento alla realizzazione di un'opera.

In particolare:

- se **prevale l'attività lavorativa personale** dell'esecutore dell'opera: prestazione d'opera;
- se **prevale l'organizzazione dei mezzi e del lavoro**: appalto.

Non è purtroppo possibile dare certezze sulle dimensioni "minime" dell'impresa richieste per aversi

contratto d'opera. Difatti, se guardando ad alcune sentenze l'appalto, per essere tale, necessita di un'organizzazione di medie o grandi dimensioni, per un secondo approccio giurisprudenziale si applicherebbe la disciplina dell'appalto anche qualora la prestazione venga eseguita da personale appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore. L'unico, rigorosissimo punto fermo è che *sicuramente si avrà prestazione d'opera qualora il lavoro sia svolto personalmente dal solo artigiano/titolare*.

*Tanto premesso, nella compravendita come opera la garanzia legale?*

## GARANZIA PER I VIZI DEI PRODOTTI VENDUTI

### OGGETTO DELLA GARANZIA

Ai sensi dell'art. 1490 del codice civile, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia **immune da vizi** rilevanti, ossia che la rendano **inidonea all'uso** a cui è destinata o comunque ne **diminuiscano in modo apprezzabile il valore**.

Tale garanzia copre dunque i vizi o difetti del prodotto, intesi come imperfezioni materiali o mancanze di qualità.

### TERMINI

L'acquirente è tenuto a **denunciare** l'esistenza dei vizi entro **otto giorni dalla scoperta**. Il compratore, una volta denunciato tempestivamente il vizio, dovrà però agire in giudizio entro il termine di prescrizione di **un anno dalla consegna** del bene. La durata della garanzia è dunque **annuale**.

Importante: se il venditore ha riconosciuto o, viceversa, ha dolosamente occultato l'esistenza dei vizi, non è necessario per l'acquirente rispettare lo stringente termine di otto giorni per la denuncia. Egli potrà agire a prescindere dalla tempestività della denuncia, purché entro l'anno dalla consegna.

### ■ VIZI OCCULTI E APPARENTI

L'art. 1495 del codice civile sancisce, come si è visto, che il termine per la denuncia decorre «dalla scoperta». Ne deriva che, di regola, possono essere oggetto di reclamo soltanto i vizi «**occulti**», nel senso che l'acquirente, al momento della stipulazione, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma nemmeno avrebbe potuto rilevarli utilizzando l'ordinaria diligenza.

*E i difetti apparenti?*

I difetti «**apparenti**», ossia immediatamente percepibili con l'ordinaria diligenza e dei quali l'acquirente avrebbe dovuto avvedersi sin dal momento della stipulazione, non sono viceversa coperti dalla garanzia.

Ciò, si noti, a meno che lo stesso venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi: in tal caso, e sempre che si riesca a dimostrare che il prodotto era stato espressamente presentato come «esente da vizi», la garanzia è dovuta persino se i difetti erano facilmente riconoscibili dall'acquirente.

### ■ POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA GARANZIA

Le parti, attraverso un'apposita pattuizione, **possono escludere o limitare la garanzia** in oggetto.

Tuttavia, è nullo il patto con il quale si escluda la garanzia relativa ai vizi che il compratore

conosceva ed abbia taciuto in mala fede.

Ancora una volta, la malafede del venditore sull'esistenza dei difetti del prodotto è penalizzata dall'ordinamento.

### ■ I RIMEDI PER L'ACQUIRENTE

Il compratore potrà richiedere, a sua scelta ma in alternativa:

- la **riduzione del prezzo**
- la **risoluzione del contratto**

Inoltre, se il venditore non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa, il compratore avrà in ogni caso diritto a pretendere:

- il **risarcimento dei danni** eventualmente subiti.

### ■ VENDITA DI BENI DI CONSUMO:

#### LA GARANZIA DI CONFORMITÀ PER I CONSUMATORI

La disciplina che abbiamo appena visto non si applica alla vendita di «beni di consumo», ove opera la ancor più rigorosa *garanzia di conformità*, disciplinata dal Codice del Consumo.

*L'acquirente quando viene considerato «consumatore»?*

Per consumatore il Codice del Consumo intende la *persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria attività professionale*, e quindi ne sono esclusi, tra gli altri, sia le so-

cietà, le aziende e le persone giuridiche; sia i professionisti che acquistino tramite propria partita IVA.

Si noti: ai sensi dagli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo e a differenza della normale garanzia legale per vizi esaminata appena sopra, quella di conformità non solo deriva direttamente dalla legge, ma non può essere esclusa né limitata nemmeno col consenso dell'acquirente indicato nel contratto di vendita. Le clausole contrattuali che comprimono i diritti del consumatore sono difatti illegittime.

### ■ OGGETTO

La garanzia può essere attivata qualora il consumatore riscontri una **differenza tra le caratteristiche «dichiarate» di un prodotto e quelle dell'articolo acquistato**. Si tratta dunque di una garanzia per i *difetti di conformità rispetto alle caratteristiche promesse*.

In particolare, per essere «conforme» un bene deve essere:

- idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore, se *dichiarato* al venditore al momento della vendita e da questi accettato;



- conforme alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore e possedere le qualità descritte;
- possedere le qualità mostrate attraverso un campione o un modello.

■ **TERMINI**

Il consumatore ha **due mesi** di tempo **dalla consegna** (e non otto giorni dalla scoperta) per denunciare il difetto di conformità, mentre l'azione si prescrive in **due anni**, sempre dalla consegna.

La durata della garanzia di conformità (che, giova ripeterlo, opera in caso di vendita a consumatori e non può essere elusa nemmeno con patto contrario) è dunque **biennale**.

■ **LA PROVA DEL DIFETTO**

Si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

■ **I RIMEDI**

Il consumatore può richiedere:

- **riparazione o sostituzione** con un bene analogo. *La scelta* tra queste due alternative, che devono essere effettuate dal venditore in un termine congruo e non devono creare pregiudizio per il consumatore, è *rimessa al cliente*, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
- **riduzione del prezzo** o, in alternativa, **risoluzione del contratto**. E' dato ricorrere a questi ultimi rimedi qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili (per esempio se non esistono più i pezzi di ricambio) o troppo onerose, o allorché il venditore non abbia tempestivamente riparato o sostituito il prodotto.

In tali ipotesi, nessun esborso potrà essere richiesto al consumatore, il quale **non sarà tenuto a sostenere alcuna spesa**, né per materiali, né per spedizioni, né per mano d'opera.

Tutto ciò, fatto sempre salvo l'ulteriore diritto al **risarcimento degli eventuali danni patiti**.

■ **IL DIRITTO DI REGRESSO DEL VENDITORE**

Il rivenditore è l'unico responsabile nei confronti del consumatore. Ciò, a prescindere dalla circostanza che il difetto di conformità sia imputabile ad un altro soggetto della catena distributiva (come il produttore, o ancora un precedente grossista, il quale potrebbe avere a sua volta danneggiato il bene). Non si può dunque pretendere che il consumatore si rivolga altrove.

In altri termini, **è il venditore finale che**

**deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni onere.**

Di conseguenza, onde evitare che la responsabilità per vizi di conformità preesistenti gravi soltanto sull'ultimo anello della catena di vendita, il quale è spesso esente da colpe, l'art. 131 del Codice del Consumo prevede che, *salvo patto contrario*, **il venditore finale possa rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità (azione di regresso)**, per ripetere quanto abbia dovuto prestare al cliente finale in base alla garanzia.

Tale azione dovrà essere esercitata, nei confronti del responsabile, **entro un anno** dall'esecuzione della prestazione a favore del consumatore (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione).

Attraverso l'azione di regresso il rivenditore che non fa parte della rete ufficiale di vendita trova il medesimo meccanismo per recuperare i costi della garanzia che, generalmente, ha il rivenditore della rete di vendita ufficiale del produttore in forza del contratto di assistenza *post vendita*.

Come precisato da recente giurisprudenza, il diritto di regresso è subordinato alla circostanza che "il difetto di conformità fatto valere dal consumatore sia la conseguenza di un'azione o di un difetto di produzione imputabile al produttore o ad un altro soggetto della catena distributiva". Il venditore potrà quindi agire nei confronti del produttore o di un altro soggetto della catena distributiva soltanto per i difetti che siano agli stessi imputabili, avendo l'onere di saltare uno o più anelli della catena distributiva fino ad arrivare al soggetto che ha determinato il

danno (Trib. Bologna, sent. 21/06/ 2013).

Vi è però un forte limite alla possibilità di rivalsa per il venditore. Difatti, mentre si considerano inderogabili e irrinunciabili i diritti che vengono riconosciuti al consumatore in tema di garanzia legale, la facoltà di regresso del venditore può essere oggetto di **patto contrario o rinuncia**.

Il che accade assai spesso, considerato che il venditore, mentre è sicuramente contraente "forte" nei confronti del consumatore, è generalmente contraente "debole" nei rapporti con i suoi fornitori o produttori.

La rinuncia da parte del venditore al proprio diritto di regresso è però una scelta che rischia di avere forti ripercussioni negative. Occorre quindi prestare la giusta attenzione alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto fra venditore e produttore/distributore per evitare che simili concessioni possano fare diventare il rivenditore finale il "capro espiatorio" nei confronti dei consumatori.

Terminata la disamina dei tratti fondamentali della garanzia legale nella compravendita, nei prossimi numeri ci si incentrerà sulla garanzia convenzionale e sulle estensioni di garanzia, mettendone in luce peculiarità e differenze. A seguire, si vaglieranno i caratteri principali della garanzia nei contratti di appalto e di prestazione d'opera, sempre con l'obiettivo di dare risposta ai quesiti che maggiormente interessano i rapporti di mercato.

**RISOLVIAMO PROBLEMI**

**La Falegnameria**  
 13863 Coggiola (BI)  
 Via Crocicciatore, 45 - (Rov. Gubbietta)  
 Tel. 015 78624 - Fax 015 7639621  
 E-mail: lafalegnameria.snc@alice.it

**50 anni di serramenti speciali**